

# CCNL ADDETTI AL CULTO/SACRISTI 2022-25

Il testo del rinnovo contrattuale così come definito nel corso dell'incontro tenutosi a Roma il 19 aprile scorso, e che entrerà in vigore il 1° luglio 2023, prevede diverse novità nella sua formulazione **fin dalla premessa generale che**, partendo dall'estrema disomogeneità che caratterizza il nostro settore lavorativo con diverse sfaccettature che vanno dalla piccola Parrocchia di paese al grande Santuario caratterizzato da grossi flussi di pellegrini passando attraverso Parrocchie e Cattedrali di varia grandezza e fama, **pone le basi per un riconoscimento di queste differenze a livello contrattuale attraverso l'inserimento dell'Appendice A dedicata, appunto, ai grandi Santuari** con forte e continua presenza di pellegrini, orari di apertura molto prolungati e esigenze di servizio particolari legate all'accoglienza dei flussi di visitatori e fedeli.

Le parti non escludono che in futuro anche altre realtà potranno avere un loro riconoscimento contrattuale in base alle caratteristiche proprie del servizio.

Per quanto riguarda la parte generale del CCNL **le novità sono diverse partendo dall'inquadramento su tre livelli in luogo dei due oggi presenti, ma con un meccanismo chiaro di passaggio da un livello all'altro** legato all'anzianità di servizio, diciotto mesi per ogni passaggio, e al conseguimento di un certo numero di Crediti Formativi, venti per il primo passaggio e ulteriori venticinque per il secondo, che vanno ad accomunare il meccanismo di inserimento nel lavoro di un nuovo sacrista a quello dell'apprendistato favorendo così una maggiore e migliore formazione dei sacristi come si evince dal testo citato di seguito:

## **Primo livello:**

*A questo livello appartengono i lavoratori dipendenti specializzati che possiedono conoscenze avanzate ed elevate capacità tecniche e professionali, conseguite a seguito sia di specifica esperienza sia di idonea formazione.*

## **Secondo livello:**

*A questo livello appartengono i lavoratori dipendenti che stanno completando, attraverso l'acquisizione di esperienza lavorativa e la partecipazione a specifici corsi di formazione, il loro percorso formativo.*

## **Terzo livello:**

*A questo livello appartengono i lavoratori dipendenti che applicano semplici conoscenze pratiche. Saranno inquadrati nel terzo livello tutti i neoassunti senza precedente esperienza di lavoro nel campo.*

## **Progressione professionale dal terzo livello.**

- 1) Passaggio automatico al secondo livello dopo 18 mesi di anzianità di servizio ed il raggiungimento di 20 crediti formativi ottenuti attraverso la frequenza di corsi di formazione specifici.*
- 2) Passaggio automatico dal secondo al primo livello dopo 18 mesi di anzianità di servizio ed il raggiungimento di 45 crediti formativi (di cui 20 già acquisiti ed altri 25 da acquisire) ottenuti attraverso la frequenza di corsi di formazione specifici.*

Per quello che riguarda **l'inquadramento dei sacristi attualmente assunti al secondo livello**, e mai approdati al primo in mancanza di un meccanismo certo di passaggio, **si è stabilito che tutti i dipendenti con almeno trentasei mesi di anzianità di servizio al momento dell'entrata in vigore del nuovo CCNL passeranno direttamente al primo livello**, mentre chi ha maturato meno di trentasei mesi di servizio compirà il **passaggio al primo livello appena raggiunta l'anzianità richiesta** accompagnandola con i Crediti Formativi che sarà stato possibile raggiungere nel frattempo senza dover raggiungere un obiettivo preciso.

Per quanto riguarda il trattamento economico vi sarà **un riconoscimento della vacanza contrattuale per l'intero anno 2022 e la prima metà del 2023 nella forma di un'indennità UNA TANTUM pari a € 1.050,00** che verranno versati in due rate la prima di € 700,00 entro il 31 ottobre 2023 e la seconda di € 350,00 entro il 30 aprile 2024;

la paga base subirà degli aumenti in tre tranches al 1° luglio 2023, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025 come dal testo riportato di seguito:

*Trattamento economico a regime (01/01/2025):*

1° livello	€ 1.350,00
2° livello	€ 1.310,00
3° livello	€ 1.150,00

*Incrementi salariali nel periodo:*

	<b>1° luglio 2023</b>	<b>1° gennaio 2024</b>	<b>1° gennaio 2025</b>
1° Livello	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 1.350,00
2° Livello	€ 1.260,00	€ 1.280,00	€ 1.310,00
3° Livello	€ 1.100,00	€ 1.120,00	€ 1.150,00

Oltre alla paga base definita come sopra si è scelto di ricorrere all'introduzione dei buoni pasto in misura di € 5,00 per ogni giorno lavorativo con orario superiore alle quattro ore al fine di aumentare il potere di acquisto dei lavoratori con un minore carico sulle Parrocchie; i buoni pasto non spettano ai part-time orizzontali con orario inferiore a 24 ore settimanali e/o 4 ore giornaliere. Il buono pasto non viene erogato in caso di assenza per ferie, permesso non retribuito, malattia o infortunio (compreso il ricovero ospedaliero).

Viene riconosciuta la **quattordicesima mensilità a tutti i lavoratori** anche a quelli assunti al secondo livello del CCNL scaduto il 31 dicembre 2021 che non ne avevano diritto e viene rinnovato il sistema di applicazione degli scatti di anzianità arrivando fino al quarantesimo anno di servizio, inoltre la gratifica pasquale viene aumentata a € 100,00.

Il testo del CCNL inserisce **trentadue ore di permesso retribuito in luogo delle giornate sostitutive delle festività soppresse che se non saranno fruiti entro il 30 giugno successivo verranno liquidati dal datore di lavoro**, alcuni giorni di permesso retribuito per chi ha un ruolo nella Giunta Nazionale FIUDAC/S e nell'Ente Bilaterale ENBIFF, inoltre si inserisce la possibilità, **per tre volte nell'arco dell'anno solare, di spostare il giorno di riposo settimanale in domenica** previo accordo con il Parroco e evitando le festività liturgiche nazionali e/o locali e porta a dieci i giorni disponibili per aggiornamenti professionali o ritiri spirituali.

Sul tema della malattia il nuovo CCNL è più garantista dei testi precedenti escludendo dal calcolo del **comporto mobile i giorni di ricovero ospedaliero** in modo da favorire la conservazione del posto di lavoro anche in presenza di malattie gravi con cicli di cura lunghi anche attraverso l'aumento del periodo di aspettativa non retribuita che il sacrista potrà richiedere al termine del periodo di comporto mobile.

Viene inoltre previsto in maniera obbligatoria il ricorso alla mediazione di ENBIFF in caso di volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento di un dipendente anche in caso di giustificato motivo oggettivo.

Il CCNL ribadisce, inoltre, e aumenta il ruolo della bilateralità attraverso l'operato di ENBIFF che è chiamato a produrre i corsi di formazione necessari all'ottenimento dei crediti formativi necessari ai passaggi di livello e, attraverso diversi punti inseriti nel CCNL a iniziare a fornire diversi servizi a sacristi e datori di lavoro, tema questo implicito nell'esistenza stessa dell'Ente Bilaterale, ma che fin qui non ha funzionato nel giusto modo anche per la concomitanza tra l'inizio dell'attività dell'Ente e l'arrivo della pandemia da COVID-19 che ha causato diversi ritardi.